



**R** CITTÀ DI  
RACCONIGI

**CAPITOLATO TECNICO  
PULIZIA ORDINARIA E STRAORDINARIA  
PIANO RIALZATO ASILO NIDO COMUNALE  
PER UN PERIODO DI 24 MESI  
DAL 01/09/2021 AL 31/08/2023**

## **Art. 1 – Oggetto dell'appalto**

L'appalto ha per oggetto il servizio di pulizia ordinaria e straordinaria dei locali di tutto il piano rialzato dell'Asilo Nido comunale di Via Ferruccio Ton, per una metratura di 460 mq. complessivi.

**Si specifica che per effetto delle normative concernenti l'emergenza epidemiologica COVID-19 le prestazioni dovranno essere rese nella scrupolosa osservanza delle richiamate normative.**

Il numero di ore settimanali presunto è pari a 27 così suddivise:

- N. 5 ore di pulizia giornaliera dal lunedì al venerdì
- N. 2 ore di pulizia settimanale il venerdì dalle ore 11,00 alle ore 13,00

Durante le vacanze inerenti il periodo Natalizio dovranno essere effettuate n. 20 ore per la pulizia dei locali.

Durante le vacanze inerenti il periodo Pasquale dovranno essere effettuate n. 20 ore per la pulizia dei locali.

Durante le vacanze estive, nel mese di agosto, dovranno essere effettuate n. 20 ore per la pulizia dei locali.

Il presente affidamento rispetta il disposto di cui all'art. 34 del D. Lgs. n. 50/2016, in materia di sostenibilità ambientale ed i contenuti del D.M. 24 maggio 2012 recante "Criteri ambientali minimi per l'affidamento dei servizi di pulizia e per la fornitura di prodotti per l'igiene".

Codice CPV: 909112.

## **Art. 2 – Durata dell'appalto**

L'appalto avrà la durata di **ventiquattro mesi, con decorrenza dal 01/09/2021 ovvero dalla data indicata nel provvedimento amministrativo di affidamento.**

Il Comune di Racconigi si riserva la facoltà di rinnovare l'affidamento, alla scadenza del sopra indicato periodo di ventiquattro mesi, alle medesime condizioni dell'affidamento originario, per una durata pari a ulteriori dodici mesi dal 01/09/2023 al 31/08/2024.

Le pulizie, dovranno essere autorizzate e concordate con il Comune, eseguite nei modi indicati nel presente capitolato e con le precauzioni e le specifiche descritte nell'allegato D.U.V.R.I. .

### **Art. 3 – Ammontare dell'appalto**

L'importo massimo presunto dell'appalto, al netto di Iva e/o di altre imposte e contributi di legge, è pari a **€ 43.600,00** (quarantatremilaseicento/00) di cui **€ 700,00** (euro settecento/00) per oneri per la sicurezza da interferenze non soggetti a ribasso.

Il Comune di Racconigi si riserva la facoltà di rinnovare l'affidamento, alla scadenza del sopra indicato periodo di ventiquattro mesi, per una durata pari a ulteriori dodici mesi, alle medesime condizioni dell'affidamento originario, per un importo massimo presunto, al netto di Iva e/o di altre imposte e contributi di legge, non superiore a **€ 21.800,00** (euro ventunomilaottocento/00) di cui **€ 350,00** (euro trecentocinquanta/00) per oneri per la sicurezza da interferenze non soggetti a ribasso.

Ai fini dell'art. 35, comma 4, del d.lgs. n. 50/2016, il **valore massimo stimato dell'appalto**, al netto di Iva e/o di altre imposte e contributi di legge – comprensivo della sopra indicata opzione di eventuale rinnovo dell'affidamento – è pari a **€ 65.400,00** (euro sessantacinquemilaquattrocento/00) di cui **€ 1.050,00** (euro millecinquanta/00) per oneri per la sicurezza da interferenze non soggetti a ribasso.

### **Art. 4 - Corrispettivo, fatturazione, pagamenti e tracciabilità dei flussi finanziari, termini pagamenti.**

Il corrispettivo del servizio viene stabilito come segue: a corpo, posticipato mensilmente.

La liquidazione delle fatture elettroniche, decurtate delle eventuali note di accredito, previa verifica della regolarità del servizio e della regolarità contributiva (DURC).

La liquidazione delle fatture potrà essere sospesa qualora siano stati contestati gravi o significativi addebiti all'operatore economico. Tali addebiti saranno comunicati all'appaltatore. In tale caso la liquidazione sarà disposta successivamente alla data di notifica della comunicazione scritta delle decisioni adottate dal Comune, esperito il contraddittorio con l'affidatario del servizio.

Fatto salvo quanto previsto dai commi precedenti, riguardo al termine di pagamento, il Comune si avvale della facoltà prevista dal D. Lgs. 9.10.2002, n. 231 all'art. 4, comma 4, in attuazione della direttiva 2000/35/CE e pertanto le fatture saranno pagate entro sessanta giorni dalla presentazione delle medesime.

Le fatture elettroniche dovranno riportare i seguenti dati:

- l'importo a corpo mensile per le prestazioni ordinarie e continuative richieste di pulizia del piano rialzato dell'Asilo Nido comunale, come da offerta, opportunamente proporzionata (1/12) al periodo di competenza della fattura stessa e come da suddivisione contabile concordata con l'ufficio ai fini delle esigenze dell'Ente, per la pulizia ordinaria;
- il CIG;
- l'applicazione del regime IVA "split payment" così come previsto dalla Legge di Stabilità 2015 (Legge numero 190/2014) e dall'articolo 17 ter del d.p.r. 633/1972 aggiornato con dopo l'entrata in vigore del DL 50/2017.

Dal pagamento del corrispettivo sarà detratto l'importo delle eventuali spese per esecuzioni d'Ufficio, e le eventuali penalità applicate per inadempienza dell'appaltatore.

I pagamenti all'affidatario potranno essere effettuati esclusivamente con le modalità previste dalla L. 136/10 e s.m.i., in base alla quale lo stesso dovrà assumere tutti gli obblighi previsti e fornire i dati per la tracciabilità dei flussi finanziari, ovvero il codice IBAN del conto corrente dedicato sul quale devono transitare tutti i movimenti finanziari relativi al servizio di cui al presente capitolato, nonché le generalità ed il codice fiscale delle persone fisiche abilitate ad operare sul suddetto conto. In assenza di tali dati o di comunicazione dell'eventuale variazione del conto, nessuna responsabilità è imputabile al Comune per i ritardi o le omissioni in sede di pagamento. In ogni caso le fatture dovranno riportare il sopraccitato codice IBAN ed il CIG assegnato al servizio.

#### **Art. 5 – Servizi aggiuntivi**

Qualora il Comune abbia esigenze di interventi straordinari non inclusi nel capitolato d'onori, verrà richiesto alla ditta apposito preventivo, nei limiti consentiti dal codice dei contratti, con prezzo rapportato all'importo stabilito nell'appalto sulla base dei metri quadrati oggetto di tali interventi.

#### **Art. 6 - Cauzione definitiva**

L'appaltatore dovrà prestare idonea cauzione definitiva nell'importo, forme e modalità prescritte dall'art. 103 del D. Lgs. 50/2016, a garanzia dell'esatto adempimento di tutte le obbligazioni previste dal Capitolato e dal successivo contratto. La cauzione definitiva può essere costituita sotto forma di garanzia fideiussoria rilasciata da imprese bancarie o assicurative che rispondano ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano le rispettive attività o rilasciata da intermediari finanziari iscritti nell'albo di cui all'art. 106 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'art. 161 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 e che abbiano i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria assicurativa.

L'appaltatore dovrà integrare la cauzione di cui il Comune avesse dovuto avvalersi, in tutto o in parte, durante l'esecuzione del contratto. In caso di inadempienza la cauzione potrà essere reintegrata d'ufficio a spese dell'affidatario prelevandone l'importo dal corrispettivo dovuto.

Il Comune potrà comunque trattenere gli importi contestati anche direttamente in sede di pagamento del corrispettivo. La cauzione resterà vincolata fino al completo soddisfacimento degli obblighi contrattuali, anche dopo la scadenza del contratto.

#### **Art. 7 – Gestione del servizio**

Il servizio dovrà essere svolto dall'impresa con i propri capitali e mezzi tecnici, con proprio personale, attrezzi e macchine, mediante l'organizzazione dell'appaltatore e a suo rischio.

#### **Art. 8 – Vigilanza sul servizio**

La vigilanza sul servizio è attribuita al Responsabile dell'Area Servizi Socio – Assistenziali, Scolastici, Culturali, mentre il referente operativo è il Responsabile del relativo Servizio di Asilo Nido.

#### **Art. 9 – Spese**

Sono a carico dell'appaltatore tutte le spese contrattuali.

L'I.V.A., nella misura di legge, rimane a carico del Comune.

Tutte le spese per l'organizzazione e l'esecuzione del servizio sono a carico dell'appaltatore.

Sono inoltre a carico dell'appaltatore i pagamenti di tutte le imposte e tasse relative all'esecuzione del servizio in oggetto, dovute per legge.

#### **Art. 10 – Domicilio dell'appaltatore**

L'appaltatore elegge domicilio nel Comune di Racconigi.

#### **Art. 11 – Personale addetto al servizio – rispetto del Codice di Comportamento del Comune di Racconigi**

L'appaltatore dovrà espletare il servizio previsto dal presente capitolato mediante l'impiego di opportuno personale.

Il comportamento del personale impiegato per il servizio dovrà essere analogo a quello tenuto dai dipendenti dell'Ente, con particolare riguardo all'osservanza del segreto d'ufficio per quelle informazioni o notizie di cui dovesse venire occasionalmente a conoscenza durante l'espletamento dello stesso.

Ai sensi del combinato disposto dell'art. 2, comma 3, del D.P.R. n. 62/2013 "Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165" e dell'art. 1 del Codice di comportamento del Comune di Racconigi, adottato con deliberazione della Giunta Comunale n. 27 del 4.2.2014, pubblicato sul sito istituzionale del Comune, l'appaltatore e per suo tramite, i suoi dipendenti e/o collaboratori a qualsiasi titolo si impegnano, pena la risoluzione del contratto, al rispetto degli obblighi di condotta previsti dai sopracitati codici, per quanto compatibili, codici che – pur non venendo materialmente allegati al presente contratto – s'intendono noti essendo pubblicati sul sito web del Comune.

L'appaltatore dovrà espletare il servizio previsto dal presente Capitolato mediante l'impiego di opportuno personale. L'appaltatore dovrà dare sempre il servizio perfettamente eseguito a tempo debito secondo quanto previsto nel presente Capitolato.

Il comportamento del personale impiegato per il servizio dovrà essere analogo a quello tenuto dai dipendenti dell'Ente, con particolare riguardo all'osservanza del segreto d'ufficio per quelle informazioni o notizie di cui dovesse venire occasionalmente a conoscenza durante l'espletamento dello stesso.

#### **Art. 12 – Assicurazioni sociali e adempimenti del contratto collettivo di lavoro**

L'appaltatore sarà responsabile dell'osservanza scrupolosa delle disposizioni legislative e regolamentari vigenti ed emanate in materia di assicurazioni previdenziali, mutualistiche e infortunistiche, per tutto il personale assunto al fine dell'esecuzione dei lavori e delle forniture di cui all'appalto, sollevando l'Amministrazione Comunale da ogni responsabilità in proposito. L'appaltatore dovrà, inoltre, applicare scrupolosamente le predisposizioni relative al contratto di lavoro per la categoria per quanto attiene al trattamento economico, riposo settimanale, ferie e altri diritti dei lavoratori dipendenti.

L'appaltatore sarà tenuto a:

- rispettare, nei confronti dei lavoratori, i minimi salariali retributivi indicati nelle apposite tabelle del Ministero del lavoro e delle politiche sociali;
- assorbire prioritariamente nel periodo organico il personale già operante alle dipendenze dell'attuale gestore del servizio, come previsto dall'articolo 50 del d. lgs. n. 50/2016.

#### **Art. 13 – Infortuni e danni**

L'appaltatore è responsabile dei danni alle persone e alle cose arrecati direttamente, o per causa del proprio personale, a terzi e a lui fanno carico gli oneri di risarcimento dei danni arrecati, senza diritto di rivalsa verso il Comune.

L'appaltatore è obbligato, a maggior garanzia, a presentare all'inizio del servizio polizza assicurativa adeguata.

#### **Art. 14 – Obblighi e compiti dell'appaltatore**

L'appaltatore dovrà provvedere, con cura e diligenza, ai seguenti compiti:

a) servizio giornaliero (dal lunedì al venerdì pomeriggio):

1. Raccolta dei sacchi dei pannolini dalle apposite pattumiere e di qualsiasi altro rifiuto non collocato nei suddetti sacchi (plastica, carta, ecc.) e coinvolgimento degli stessi secondo le modalità in vigore sul territorio comunale;
2. Spazzamento e lavatura di tutti i pavimenti, anche sotto i mobili, mediante lo spostamento con successivo passaggio a sistema spray per l'eliminazione di strisce e successiva lucidatura;
3. Battitura nettapiedi esterni ed eventuali moquettes, con spazzamento e lavatura del pavimento sottostante;
4. Pulizia con lavaggio dei locali igienici e sanitari, incluso il bagno destinato al personale, mediante l'uso di detersivi, deodoranti e disinfettanti, con eventuale disotturazione dei lavelli.
5. Eliminazione, con idonei materiali, delle impronte nerastre che vengono a crearsi alle aperture dei cassette e delle porte dei mobili;
6. Spolveratura esterna di tutti i mobili, fasciatoi, mensole e arredi vari;
7. Riempimento d'acqua, nel periodo invernale, delle vaschette umidificatrici dei termosifoni;
8. Pulizia del locale mensa del reparto semi divezzi e divezzi con lavaggio dei tavoli, sedie, seggioloni, panchine, carrelli, mensole, davanzali e arredi vari, incluso lo spazzamento e il lavaggio dei pavimenti, dei vetri e dei muri ad altezza bimbo. Pulizia della cucina del reparto lattanti con lavaggio dei tavoli, sedie, seggiolini, panchine, carrelli, lavello e arredi vari, incluso lo spazzamento e il lavaggio dei pavimenti;
9. Pulizia locali ex consultorio, consistenti in tre locali più corridoio e servizi igienici, ove si effettuano attività didattiche giornaliere e utilizzato nella sua parte più ampia come salone mensa per i bimbi divezzi, con spazzamento e lavaggio dei pavimenti e degli arredi vari;
10. Nel periodo primaverile/estivo dal 15 maggio al 30 settembre, in alternativa alla sala da pranzo, spazzamento e lavaggio dei tavoli, sedie, panchine, seggioloni, carrelli e pavimenti sul terrazzo riservato ai lattanti e sotto il portico riservato al reparto semi divezzi e divezzi, ove si effettua la distribuzione dei pasti;
11. Spazzatura e lavaggio giornalieri della pavimentazione esterna comunicante con il reparto semi divezzi e divezzi, la sala da pranzo, il terrazzo e il balcone del reparto

lattanti dal mese di aprile (stagione permettendo), pertanto alla fine del periodo invernale (approssimativamente alla fine del mese di marzo) dovrà essere effettuato un accurato spazzamento e lavaggio di tutte le pavimentazioni esterne.

b) servizio settimanale:

1. Lucidatura di tutte le parti metalliche che lo consentono: targhe, maniglie e arredi vari, ecc. con materiale idoneo;
2. Spolveratura sopra i mobili, radiatori dei termosifoni, eliminazione del nerofumo che durante il periodo invernale viene a crearsi sulle pareti adiacenti agli impianti di riscaldamento;
3. Spolveratura mobilio dormitorio, davanzali interni ed esterni, lettini e spazzatura e lavaggio dei pavimenti, con eventuale eliminazione delle ragnatele;
4. Spolveratura inferriate, davanzali, balconi e porte interne ed esterne, inclusi i rispettivi davanzali interni ed esterni;
5. Pulizia ufficio: spazzamento e lavaggio dei pavimenti, spolveratura degli arredi presenti. Spolveratura e, se necessario, lavaggio dei mobili presenti del corridoio di accesso al reparto lattanti;
6. Spazzamento della rampa e dei gradini di accesso al servizio;
7. Rimozione di ragnatele dai soffitti.

c) servizio mensile:

1. Spolveratura degli impianti di illuminazione e, se necessario, il loro lavaggio;
2. Spolveratura e lavaggio delle tende veneziane, avvolgibili e similari e serramenti;
3. Lavaggio vetri, porte, finestre interni ed esterni e spolveratura davanzale e inferriate;
4. Spolveratura delle pareti, soffitti e termosifoni con la rimozione delle ragnatele;
5. Spazzamento e lavaggio dei nettapiedi esterni con appositi macchinari adatti a svolgere tale mansione.

d) servizio trimestrale:

1. Lavaggio interno ed esterno dei vetri, a qualsiasi altezza, interni ed esterni.

e) servizio semestrale:

1. Pulizia di tutti i locali del piano rialzato, esterni e interni.

f) Pulizia straordinaria:

1. durante la chiusura estiva del servizio, pulizia straordinaria di tutti i locali del piano rialzato interni ed esterni e comprendente tutte le prestazioni di cui ai punti a), b), c), d) ed e).

#### **Art. 15 – Macchine, attrezzature e materiali di consumo da utilizzare**

Sono a totale carico della ditta appaltatrice le macchine, i materiali di consumo, quali detersivi, deodoranti, disinfettanti, ecc. nonché le attrezzature dettate dalla tecnica moderna necessarie per l'espletamento del servizio. Non dovranno comunque essere utilizzati prodotti quali ammoniaca, ipoclorito, acido muriatico, ecc. a lungo andare dannosi alla salute e alle cose e non conformi alle disposizioni previste dal Decreto Legislativo 81/2008.

Detti materiali devono essere conformi alle disposizioni in materia di sicurezza e lavoro, possibilmente biodegradabili almeno al 90% e con tensioattivi di origine vegetale, conservati nei loro contenitori, ben chiusi, e utilizzati secondo le indicazioni fornite dalle case produttrici, con particolare attenzione a concentrazioni e temperature. In particolare i detersivi e gli altri prodotti di sanificazione devono essere sempre conservati in locale apposito o in armadi chiusi ed essere contenuti nelle confezioni originali, con la relativa etichetta. Le attrezzature debbono risultare sempre conformi a quanto normativamente stabilito in materia e mantenute perfettamente efficienti.

Se possibile, ma senza assumere alcun obbligo in tal senso, il Comune porrà gratuitamente a disposizione della ditta un ripostiglio idoneo per il deposito del materiale e degli attrezzi impiegati nei lavori di pulizia, ove il materiale andrà riposto alla fine di ogni turno di servizio.

I materiali utilizzati dovranno essere conformi ai criteri ambientali minimi ai sensi dell'art 34, comma 3 del Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.

Sono a carico della ditta:

- l'adeguamento del proprio programma di pulizia e sanificazione ad eventuali specifiche prescrizioni stabilite dalle competenti autorità sanitarie o da norme legislative;

**Si specifica che per effetto delle normative concernenti l'emergenza epidemiologica COVID-19 le prestazioni dovranno essere rese nella scrupolosa osservanza delle richiamate normative;**

- la raccolta ed il conferimento negli appositi contenitori dei rifiuti, nel rispetto delle norme in materia e delle disposizioni vigenti nel territorio comunale per la raccolta differenziata dei rifiuti solidi urbani.

**Art. 16 – Specifiche tecniche e condizioni di esecuzione (decreto 24.05.2012 del ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare)**

La Ditta appaltatrice per lo svolgimento del servizio deve adottare tutti gli accorgimenti a tutela dell'ambiente, quali a titolo esemplificativo raccolta differenziata, uso di prodotti a basso impatto ambientale, razionalizzazione dell'uso dell'acqua e dell'energia elettrica.

Il servizio comprende l'intera fornitura del materiale d'uso necessario per la pulizia.

Saranno a suo carico anche i mezzi idonei all'espletamento dei servizi oggetto dell'appalto. La Ditta appaltatrice, nell'espletamento del servizio, dovrà quindi utilizzare mezzi e prodotti propri che dovranno essere conformi a quanto previsto dalle normative antinfortunistiche vigenti e future.

- Si evidenziano di seguito le specifiche tecniche, di cui al Decreto 24.05.2012 del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, dei prodotti da utilizzare per l'espletamento del servizio di pulizia:
- Prodotti per l'igiene (detergenti multiuso, per finestre e per servizi sanitari)
- Tutti i prodotti per l'igiene quali i detergenti multiuso destinati alla pulizia di ambienti interni, detergenti per finestre e detergenti per servizi sanitari utilizzati dalla Ditta appaltatrice per le pulizie ordinarie, devono essere conformi ai Criteri ambientali minimi, di cui al Decreto 24 maggio 2012 "Criteri Ambientali Minimi per l'affidamento del servizio di pulizia e per la fornitura di prodotti per l'igiene" del Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare, pubblicato in G.U. n. 142 del 20.06.2012.
- I prodotti di carta tessuto forniti (carta igienica, rotoli per asciugamani, salviette monouso etc.) devono rispettare i criteri di qualità ecologica stabiliti nella Decisione 2009/568 /CE del 9 luglio 2009, che stabilisce i criteri ecologici per l'assegnazione del marchio comunitario di qualità ecologica Ecolabel Europeo al tessuto carta.

- Divieto d'uso di determinati prodotti
- La Ditta appaltatrice non può utilizzare prodotti con funzione esclusivamente deodorante/ profumante.
- Prodotti ausiliari: attrezzature di lavoro
- È vietato utilizzare segatura del legno e piumini di origine animale (tranne per l'uso esclusivo di spolveratura a secco di opere artistiche e comunque su richiesta specifica del Comune).
- Gestione dei rifiuti
- La Ditta appaltatrice dovrà utilizzare i contenitori per la raccolta differenziata dei rifiuti prodotti nell'edificio, in modo che gli stessi siano suddivisi in maniera corrispondente alla modalità di raccolta adottata dal Comune e dovrà provvedere al corretto conferimento delle frazioni di rifiuti urbani prodotta nell'edificio al sistema di raccolta "porta a porta" utilizzando i contenitori per la raccolta differenziata in possesso del committente siti nelle aree adiacenti agli stabili.
- La ditta per lo svolgimento del servizio deve adottare tutti gli accorgimenti a tutela dell'ambiente, ad esempio: raccolta differenziata, nonché l'uso di prodotti a basso impatto ambientale e la razionalizzazione dell'uso dell'acqua e dell'energia elettrica.
- La Ditta appaltatrice dovrà provvedere direttamente a tutte le prestazioni previste dal presente capitolato utilizzando mezzi e attrezzature propri omologati a norma di legge. L'impiego degli attrezzi e delle macchine, le loro caratteristiche tecniche dovranno essere perfettamente compatibili con l'uso degli edifici, dovranno essere rispettose dei limiti di rumorosità, dovranno essere tecnicamente efficienti e mantenute in perfetto stato, inoltre dovranno essere dotate di tutti quegli accessori atti a proteggere e salvaguardare l'operatore e i terzi da eventuali infortuni.
- La Ditta appaltatrice sarà responsabile della custodia di quanto di sua proprietà.
- I macchinari non potranno essere depositati in luoghi diversi da quelli assegnati: il Comune non sarà responsabile in caso di danni o furti.

- Il Comune si riserva la facoltà di chiedere la sostituzione dei prodotti o delle attrezzature che non siano efficienti ed adeguati rispetto allo standard di risultato richiesto che arrecano danno agli immobili e mobili comunali.
- Analogamente il Comune si riserva la facoltà di chiedere il rimborso dei danni provocati dal persistente cattivo uso di attrezzature od impiego di materiali non idonei.

#### **Art. 17 - Orario di espletamento del servizio**

La pulizia dei locali deve essere effettuata in ore da non ostacolare i servizi dell'Asilo Nido e precisamente:

- Pulizia giornaliera dalle ore 12,30 alle ore 14,30/15,00 in due persone contemporaneamente, dal lunedì al venerdì;
- Sono previste ulteriori 2 ore per l'effettuazione delle pulizie settimanali.

#### **Art. 18 - Penalità**

Mancando i suoi obblighi o inadempiendoli, l'appaltatore sarà soggetto a penalità per ogni infrazione, di importo variabile tra 25,00 Euro a 250,00 Euro a discrezione del Responsabile del Servizio, seconda della "gravità" dell'inadempienza commessa:

- avvio del servizio oltre la data stabilita (per ogni giorno di ritardo);
- trascuratezza nell'esecuzione del servizio;
- comportamento negligente del personale (atteggiamento sconveniente, non conforme alle regole di correttezza professionale);
- mancato rispetto dei termini di esecuzione dei servizi periodici previsti da calendario;
- mancata esecuzione di uno o più servizi previsti;
- mancato rispetto delle norme di sicurezza previste dal presente Capitolato.

L'applicazione delle penalità potrà essere effettuata anche per ogni altra violazione degli obblighi derivanti dal presente capitolato.

Il Comune, inoltre, si riserva il diritto di sostituirsi all'appaltatore per rimediare con proprio personale alle inadempienze accertate e di addivenire, in caso di gravi negligenze o di

persistenti inosservanze degli obblighi contrattuali, anche alla risoluzione del contratto di appalto, con rimborso dei danni e delle spese derivanti al Comune.

Le inadempienze oggetto dell'applicazione della penalità saranno notificate all'appaltatore con lettera raccomandata oppure notificata, ovvero a mezzo di posta elettronica certificata.

La ditta potrà produrre con le stesse modalità le proprie controdeduzioni entro otto giorni dal ricevimento della contestazione. Qualora non pervenisse alcun riscontro o le giustificazioni prodotte non risultassero comprovate e sufficienti, il Comune provvederà a quantificare la penale ed a trattenere il corrispondente importo dal mandato di pagamento relativo alla prima fattura utile emessa dalla ditta. Nel caso di recidiva le penalità verranno dapprima raddoppiate e poi triplicate. Qualora la violazione riscontrata risulti di lieve entità e non abbia provocato alcuna conseguenza, potrà essere comminata una semplice ammonizione. Il Comune si riserva la facoltà di far eseguire da altri il mancato o incompleto servizio addebitando la relativa maggiore spesa all'appaltatore. Le norme del presente articolo non pregiudicano la possibilità che il Comune proceda con ogni mezzo possibile alla richiesta di indennizzi anche maggiori delle somme indicate nel caso in cui i danni provocati dall'appaltatore risultino superiori.

#### **Art. 19 - Controversie**

Il foro competente per tutte le controversie giudiziali che dovessero insorgere in dipendenza del presente capitolato e del conseguente contratto, sarà esclusivamente quello di Cuneo.

#### **Art. 20 – Risoluzione del contratto**

Il Comune avrà la facoltà di risolvere il contratto nei seguenti casi:

- gravi e/o reiterate violazioni degli obblighi contrattuali, non eliminati dalla ditta anche a seguito di diffida;
- sospensione o comunque mancata esecuzione del servizio anche parziale;
- cessione della gestione del servizio;
- impiego di personale inadeguato o insufficiente a garantire il livello di efficienza del servizio;
- inosservanza delle norme di legge in materia di previdenza, prevenzione infortuni, sicurezza;

- mancato rispetto dei contratti di lavoro;
- frode;
- reiterate e gravi violazioni ed inosservanze di norme di legge o di regolamenti in materia di igiene e sanità;
- accertata e documentata insufficienza qualitativa del servizio;
- importo complessivo delle penali superiore al 10% dell'importo di contratto;
- ogni altra inadempienza qui non contemplata o fatto che renda impossibile la prosecuzione del servizio, a termini dell'art. 1453 del Codice Civile.

In caso di risoluzione del contratto l'esecuzione del servizio potrà essere effettuata con risorse proprie dell'Ente o ricorrendo ad altra ditta. I costi risulteranno a totale carico dell'appaltatore, salvo il diritto al risarcimento dei maggiori danni. In ogni caso è sempre fatto salvo il risarcimento dei danni derivanti dalle inadempienze. Per l'applicazione delle disposizioni del presente articolo il Comune potrà rivalersi su eventuali crediti dell'impresa, nonché sulla cauzione definitiva.

L'appaltatore può chiedere la risoluzione del contratto in caso di impossibilità ad eseguire il contratto, in conseguenza di cause non imputabili allo stesso, secondo il disposto dell'art. 1672 del Codice Civile. Nelle ipotesi sopra indicate il Contratto sarà risolto di diritto con effetto immediato a seguito della dichiarazione del Comune in forma di lettera raccomandata o P.E.C., di volersi avvalere della clausola risolutiva.

#### **Art. 21 - Facoltà di recesso**

La Stazione appaltante può recedere dal contratto in qualunque tempo nei modi stabiliti dall'art. 109 del D.Lgs. 50/18.04.2016

#### **Art. 22- Esecuzione in danno**

Qualora l'appaltatore non dovesse provvedere al servizio in oggetto, oltre all'applicazione delle relative penali, il Comune potrà ordinare, senza alcuna formalità, ad altra impresa l'esecuzione, totale o parziale, di quanto omesso dall'appaltatore stesso.

Per la rifusione dei danni ed il pagamento di penalità, il Comune potrà rivalersi sulla cauzione.

### **Art. 23 - Trattamento dei dati personali**

Il Comune in qualità di titolare del trattamento dei dati, designerà l'appaltatore quale responsabile esterno del trattamento dei dati personali strettamente inerenti allo svolgimento dei servizi di cui al presente Capitolato, il quale dovrà accettare tale nomina e si impegnerà conseguentemente ad operare in ottemperanza alle relative disposizioni normative indicate dal predetto decreto legislativo e dalle sue successive modificazioni ed integrazioni, nonché in aderenza alle disposizioni emanate dal Comune in termini di sicurezza e tutela della riservatezza. In particolare l'appaltatore si impegna a non divulgare a terzi qualsiasi informazione di cui dovesse venire a conoscenza nell'espletamento del servizio, per qualsiasi finalità estranea al corretto svolgimento del servizio stesso, ed a designare il responsabile del trattamento dei dati personali.

### **Allegati al presente Capitolato:**

- Duvri;

RACCONIGI, 12.05.2021

LA P.O. RESPONSABILE delegata  
dell'Area Servizi Socio-Assistenziali - Scolastici  
(Luciana Fossati)  
F.to in originale